R.G. n.33471/2016

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°

All'udienza odierna davanti al Giudice dott.Massimo Moriconi sono comparsi i difensori delle parti che si riportano e chiedono che la causa sia decisa.

Il Giudice,

datone atto,

decide la causa come da dispositivo e motivazione che seguono ai sensi dell'art.281 sexies cpc.

Roma, 25/10/2018

Il Giudice

In NOME del POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°

N. RG.33471-16

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice ***dott. cons. Massimo Moriconi***

In grado di appello nella causa tra

G[redacted] C[redacted] (avv.to A[redacted] P[redacted])

appellante

E

s[redacted] W[redacted] R[redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore

appellata contumace

E

s[redacted] U[redacted] A[redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore

(avv.to Fulvio e Giobbe Zardo)

appellata

ha emesso e pubblicato, ai sensi degli artt. 281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 25.10.2018 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

Firmato Da: MORICONI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d9465319 0d0a7fbd57e674806a2725c

S E N T E N Z A

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui *gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica.*

Poiché già la novella di cui alla l.. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che la sentenza va motivata con una ***concisa*** e ***succinta*** esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che l'innovazione ultima sia puramente ripetitiva - mero sinonimo- del concetto già precedentemente espresso.

La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata della cause, impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale ***sintetico*** che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015.

*

Le domande dell'appellante (contro la sentenza del GDP di Roma [redacted] del 2.11.2015) non risultano fondate e non possono trovare accoglimento.

Al contrario sussistono rilevanti indizi della radicale infondatezza dell'assunto di G[redacted] C[redacted] meritevole dell'applicazione dell'aumento delle spese a carico del proponente azione *ictu* oculi prive di fondamento.

La domanda di fermo tecnico, in assenza di prova specifica del danno, è stata correttamente respinta dal magistrato onorario; in totale assenza di qualsiasi sia pure allegazione al riguardo.

Così come impeccabile è la decisione della G[redacted] di proseguire ad ogni costo nella causa, nonostante l'offerta *banco judicis*, congrua vista pure la relazione peritale, dell'assicurazione.

Rigettata la domanda, le spese (che vengono regolate secondo le previsioni della legge 31.12.2012 n.247 e del D.M. Ministero Giustizia D.M. 10.3.2014 n.55) vengono

Firmato Da: MORICONI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d94653190d0a7fbd57e674806a2725c

liquidate come in dispositivo aumentate, a carico dell'appellante, di un terzo ai sensi del comma ottavo dell'art.4 del decreto atteso che le difese della parte vittoriosa sono **manifestamente fondate,** avendo la C[redacted] introdotto una causa che sapeva esser del tutto infondata (o comunque con colpa grave).

Va dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 comma 17 della l. 24 dicembre 2012 , n. 228 l'appellante tenuta al pagamento, a favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per la riscossione.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- **RIGETTA** le domande di G[redacted] C[redacted];
- **CONDANNA** G[redacted] C[redacted] al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di spa U[redacted] A[redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore in complessivi €.4.000,00 per compensi (€.3.000 + 1/3) , oltre IVA, CAP e spese generali;
- **DICHIARA,** ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 comma 17 della l. 24 dicembre 2012 , n. 228 l'appellante tenuta al pagamento, a favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per la riscossione;
- **SENTENZA** esecutiva

Roma lì 25.10.2018

Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

Firmato Da: MORICONI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d94653190d0a7fbd57e674806a2725c